



# Tribunale di Siena

Il Presidente f.f.

Visto il D.M. 27.12.2024 n. 206 con il quale sono state disposte modalità e tempistiche di attuazione per il settore penale del D.L. 150/22 in tema di “processo telematico”;

considerato che già dalle primissime fasi di applicazione della riforma, sono emersi, tra gli altri, problematiche inerenti in maniera specifica alle modalità di acquisizione delle produzioni documentali nel corso delle udienze sia dibattimentali che di camera di consiglio;

ritenuto che nel caso di specie l’acquisizione documentale non può che avvenire in udienza, luogo previsto dal codice di rito per l’acquisizione della prova a seguito di regolare contraddittorio tra le parti e non prima;

rilevato che per altro l’eventuale inserimento preventivo della documentazione presenta la problematica, non ancora risolta, della impossibilità di eliminazione della documentazione, qualora nella successiva udienza il giudice dovesse ritenere di non acquisire la documentazione proposta preventivamente;

ritenuto che in tale situazione la produzione documentale direttamente in udienza non è allo stato possibile, in quanto le aule di udienza non sono dotate di adeguata strumentazione informatica che consenta questo necessario passaggio;

considerato, inoltre, che a seguito di una prova effettuata in udienza (ndr. dott. Grandinetti) con computers portatili anche delle difese i tempi di acquisizione informatica sono eccessivamente lunghi, così che non appare allo stato percorribile tale soluzione, non essendo la tempistica compatibile con una adeguata ed ordinata gestione delle udienze;

ritenuto che sotto questo aspetto si deve ritenere la sussistenza di un “malfunzionamento” del sistema informatico con riferimento a tale specifica categoria di attività;

considerato che quindi vi sono i presupposti per adottare nel caso specifico un provvedimento ex art. 175 *bis* c.p.p.;

ritenuto che in tale situazione le disposizioni codicistiche non prevedono alcun

“obbligo” e un eventuale onere di successiva produzione telematica in capo alle parti non è previsto, né risulta sanzionato e sanzionabile il mancato rispetto dello stesso;

considerato sotto altro aspetto che in attesa delle decisioni del tavolo tecnico con Procura della Repubblica e Ordine degli Avvocati, quindi, a fronte delle impossibilità sopra descritte, le produzioni debbano essere acquisite in analogico, semmai “invitando” le parti, se lo consentono e se ne sono in grado, in uno spirito di collaborazione istituzionale, a produrre secondo le modalità previste, ovvero anche su supporti informatici, le produzioni documentali, soprattutto se particolarmente corpose;

rilevato che il Presidente f.f. si riserva di emanare anche una disposizione di servizio per le cancellerie in attesa dei risultati del tavolo tecnico;

#### DISPONE

Ai sensi dell’art. 175 *bis* c.p.p. che fino al 31.03.2025, o comunque fino alla redazione di un Protocollo con Procura della Repubblica e Ordine degli Avvocati, salvo ulteriore proroga e salvo risoluzione delle problematiche riscontrate e in parte motiva segnalate, nel settore penale per il deposito delle produzioni documentali in udienza, sia pubblica che in camera di consiglio, da parte da parte di soggetti abilitati interni ed esterni sia autorizzata la forma analogica, salvo quanto disposto dagli artt. 110 IV co e 111 *ter* III co. c.p.p..

Si comunichi ai magistrati ed alla cancelleria del settore penale, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Siena, 14.02.2025

Il Presidente f.f.

Dott. Fabio Frangini

